

S. 310 / Nr. 62 Bundesrechtliche Abgaben (i)

BGE 70 I 310

62. Sentenza 17 novembre 1944 nella causa Somazzi contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino in materia di sacrificio per la difesa nazionale.

Regeste:

Quando il ricorso di diritto amministrativo è ritirato, il Tribunale federale non ha più, nemmeno in materia d'imposta di guerra, la facoltà di pronunciarsi sulla decisione impugnata (art. 16, op. 1 GAD). Wird eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde zurückgezogen, so hat das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid nicht zu

Seite: 311

überprüfen (Art. 16, Abs. 1 VDG). Dies gilt auch für Kriegssteuersachen.

Lorsque le recours de droit administratif est retiré, le Tribunal fédéral, même lorsqu'il s'agit d'impôt de guerre, ne peut plus contrôler la décision attaquée (art. 16 al. 1 JAD).

A. - Con decisione 23 maggio 1944 la Commissione cantonale di ricorso pel SDN imponeva il dott. Alfredo Somazzi, cittadino svizzero, in base ad una sostanza netta di fr., ritenuta applicabile l'aliquota del 2,576 %.

B. - Il dott. Somazzi ha interposto tempestivamente gravame di diritto amministrativo al Tribunale federale, sostenendo in linea principale di essere domiciliato a Milano e quindi imponibile, in virtù dell'art. 18 del DCF pel SDN, soltanto sulla sostanza situata in Svizzera, ossia su un ammontare di fr. con l'aliquota dell'1,972 %.

La Commissione cantonale di ricorso pel SDN ha chiesto il rigetto del gravame; l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha invece proposto l'aumento della sostanza imponibile a fr., ritenuta applicabile l'aliquota del 2,536 %.

Replicando, il dott. Somazzi ha dichiarato di ritirare il gravame di diritto amministrativo e di adagiarsi all'impugnata decisione 23 maggio 1944 della Commissione cantonale di ricorso pel SDN, essendo nell'impossibilità di procurarsi, dato lo stato di guerra in Lombardia, la documentazione necessaria.

Considerando in diritto:

Anzitutto sorge la questione se la causa debba essere senz'altro cancellata dal ruolo in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo o se il Tribunale federale sia obbligato ad esaminare nel merito le conclusioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni volte ad ottenere una reformatio in peius della decisione querelata.

Teoricamente si potrebbe sostenere che, dato il carattere di diritto pubblico della contestazione, il giudice, una

Seite: 312

volta adito, debba pronunciarsi d'ufficio, anche se il ricorrente dichiara di ritirare il gravame (cfr. KIRCHHOFER, Die Verwaltungsrechtspflege beim Bundesgericht, pag 38/40). Ma questa soluzione non è sancita dal diritto positivo. Essa non discende dall'art. 16 GAD, poichè il gravame è ritirato, e non può basarsi, d'altra parte, sugli art. 68 e 70 cp. 3 del DCF pel SDN e sugli art. 104 e 106 cp. 3 del DCF per l'IDN: se questi articoli prevedono espressamente che il ritiro del reclamo o del ricorso non porta seco la cancellazione della causa dal ruolo, non se ne deve concludere che quest'ordinamento vale anche in sede federale.

In mancanza d'una disposizione espressa, si deve ritenere che la parte ricorrente, ritirando il ricorso, toglie alla Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale la facoltà di pronunciarsi sulla decisione impugnata, la quale diventa pertanto definitiva. Questa soluzione non pregiudica la possibilità d'una reformatio in peius: l'Amministrazione federale delle contribuzioni, se ha un interesse ad una reformatio in peius, ha veste per interporre essa stessa un gravame di diritto amministrativo (art. 9 cp. 2 GAD).

Il Tribunale federale pronuncia:

La causa è stralciata dal ruolo